

Statuto

"CONSORZIO CULTURA E INNOVAZIONE"

ALLEGATO A
AL N. 12731
DI REP.

TITOLO I - Denominazione - Sede - Durata - Oggetto -

Conсорziati

Articolo 1 - Costituzione e denominazione

1. A norma degli articoli 2602 e 2612 del Codice Civile, è corrente il consorzio denominato: **"Consorzio Cultura e Innovazione"**.

Articolo 2 - Sede

1. Il consorzio ha sede legale e operativa in Rende all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese.

2. La sede consortile può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del medesimo comune con semplice decisione dell' Organo Amministrativo; spetta invece ai consorziati decidere il trasferimento della sede in altri comuni italiani o all'estero.

3. Il consorzio può, con l'osservanza delle vigenti disposizioni, istituire o sopprimere, con delibera dell'organo amministrativo, sedi operative, sedi secondarie, agenzie, dipendenze, uffici di rappresentanza e altri uffici sia in Italia sia all'estero.

Articolo 3 - Durata

1. La durata del consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

2. Il consorzio si scioglie, comunque, per il conseguimento dell'oggetto consortile o per l'impossibilità di conseguirlo.

3. Indipendentemente da quanto stabilito dai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo, il consorzio potrà essere prorogato o anticipatamente sciolto con deliberazione assunta da tanti consorziati che rappresentino almeno i due terzi del capitale.

Articolo 4 - Oggetto

Il consorzio ha per oggetto:

1.lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e/o tecnologica e di diffusione dei risultati mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie prevalentemente nel settore dei beni culturali. I consorziati non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca del consorzio, né ai risultati da essa prodotti;

2.lo svolgimento di attività tese a valorizzare le risorse scientifiche presenti nella Regione Calabria, rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle imprese locali ed offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il rafforzamento di attività produttive altamente innovative nel Distretto Tecnologico di Crotone;

3.favorire l'organizzazione ed integrazione, secondo

standard di servizi comuni e di qualità, delle attuali e future infrastrutture di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica anche presenti sul territorio regionale calabrese, con particolare riferimento al settore dei Beni Culturali;

4. svolgere la funzione di intermediario specializzato nella ricerca e nell'innovazione, attraverso l'erogazione di servizi a contenuto scientifico-tecnologico per supportare sia il rafforzamento dei collegamenti tra sistema scientifico e sistema imprenditoriale sia la collaborazione tra imprese, al fine di innalzare la propensione all'innovazione del sistema produttivo.

In particolare il consorzio opererà al fine di:

- a) stimolare e recepire la domanda di innovazione del sistema produttivo calabrese operante, direttamente ed indirettamente, nel settore dei Beni Culturali;
- b) favorire la realizzazione, il potenziamento e la condivisione di attrezzature, impianti e laboratori di ricerca;
- c) fornire servizi specialistici, ad alto valore aggiunto;
- d) sostenere la diffusione dei risultati dell'innovazione sia nell'ambito delle stesse imprese consor-

ziate sia verso imprese terze che manifestino interessi industriali e scientifici per i prodotti/servizi realizzati;

e) favorire l'accesso, da parte delle imprese, alla conoscenza scientifica e tecnologica di interesse industriale, alle reti ed ai partenariati di ricerca, alle risorse in ambito nazionale ed internazionale,

f) favorire la formazione professionale e l'alta formazione, al fine di creare personale qualificato al servizio delle imprese partecipanti al consorzio, sollecitare la mobilità del capitale umano tra le imprese stesse ed il sistema della ricerca;

g) supportare, anche attraverso l'esercizio delle funzioni tipiche di un incubatore di imprese, l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali;

h) favorire l'attrazione di nuovi investimenti produttivi sul territorio regionale calabrese.

5. Al fine di cui ai commi precedenti, il consorzio svolge a titolo esemplificativo le seguenti attività:

ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca di base e applicata;

ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di formazione ad alto livello tecnico e

scientifico;

ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale;

ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di trasferimento tecnologico;

ideazione, realizzazione, direzione di programmi e progetti di ricerca e sviluppo di servizi, prodotti e applicazioni innovativi, anche finalizzati alla realizzazione di prototipi.

6. Il consorzio può compiere ogni operazione strumentale comunque connessa al raggiungimento dello scopo consortile, tenuto conto di quanto specificato ai precedenti commi 1 e 2. In questo ambito, il consorzio può:

partecipare a programmi, bandi di gara e progetti di ricerca e sviluppo in ambito nazionale e internazionale, coerenti alle finalità consortili;

costituire e gestire laboratori di ricerca scientifica e tecnologica;

collaborare con le istituzioni aventi analoghe finalità o con consorzi o enti di ricerca pubblici e/o privati in settori analoghi;

assumere sia direttamente sia indirettamente quote e partecipazioni in altri consorzi, joint ventures,

raggruppamenti di interesse economico e associazioni aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio ovvero a questo direttamente o indirettamente collegato, al fine di favorire lo sviluppo industriale del territorio;

ricevere commesse nell'ambito dei propri settori d'attività da soggetti pubblici e/o privati;

intrattenere rapporti di conto corrente, anche passivi, con istituti di credito pubblici o privati;

compiere operazioni in valuta estera;

prestare avalli, concedere fidejussioni ed ogni altra garanzia, anche reale, solo a favore di terzi, in via strumentale ad operazioni d'interesse del consorzio;

acquisire o cedere la titolarità e l'uso di diritti su proprietà intellettuali.

7. Il consorzio intende avvalersi delle agevolazioni normative, contributive e finanziarie rivenienti da normative vigenti e future.

Articolo 5 - Requisiti dei consorziati

1. Possono essere consorziati del consorzio:

a. imprese che esercitano attività industriale diretta alla produzione di beni e/o di servizi;

b. centri di ricerca con personalità giuridica autonoma promossi da uno o più dei soggetti di cui alle

precedente lettera a)

c. università;

d. enti pubblici di ricerca;

e. Istituzioni, Organismi pubblici;

f. Consorzi a maggioranza pubblica.

Articolo 6 - Obblighi dei consorziati

1. I consorziati si obbligano: al pagamento del contributo annuale, come deliberato dall'Assemblea. Al riguardo, alle Università, agli Enti Pubblici ed agli Enti Pubblici di Ricerca alle Istituzioni ed agli organismi pubblici e alla Camera di Commercio è data facoltà di corrispondere il contributo annuale, attraverso l'erogazione di servizi (comodato di beni, mezzi o strutture ovvero fornitura di servizi amministrativi).

I consorziati che non abbiano concorso all'approvazione della delibera assembleare di determinazione dei contributi così come predisposti dal consiglio di amministrazione hanno diritto di recedere dal consorzio, in deroga a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 27 del presente statuto, senza alcun obbligo di preavviso e senza dover adempiere ai contributi deliberati ma fermo restando gli altri obblighi e le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo. All'osservanza dello Statuto e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi consortili; a non divulgare atti e fatti del consorzio, comunque ne siano venuti a conoscenza, ritenendosi questi strettamente riservati indistintamente.

Articolo 7 - Ammissione di nuovi consorziati

1. Chi desidera divenire consorziato del consorzio deve presentare all'Organo Amministrativo domanda sottoscritta dal legale rappresentante, indicando la ragione consortile o la denominazione.

2. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

- a) certificato d'iscrizione al Registro Imprese, se trattasi d'impresa;
- b) dichiarazione d'accettazione dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni già assunte da parte degli organi consortili;
- c) l'indicazione delle quote che si intendono sottoscrivere.

3. Alla domanda deve essere allegata, altresì, copia dello statuto e della delibera d'adesione, assunta dall'organo competente per statuto, dalla quale risultino l'indicazione del rappresentante legale e dei poteri dello stesso.

4. L'ammissione di nuovi Consorziati viene deliberata dall'Assemblea a maggioranza dei due terzi del

capitale consortile su proposta del Organo Amministrativo.

5. L'ingresso di nuovi consorziati si attua mediante aumento di capitale consortile o cessione totale o parziale di quote consortili, secondo le modalità e i limiti di cui al presente statuto.

I consorziati che entrano a far parte del consorzio devono regolarizzare la propria posizione con il versamento della quota sottoscritta e degli altri oneri previsti entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvenuta accettazione della domanda di ammissione.

6. Se la domanda d'ammissione è accolta, il nuovo consorziato deve provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione inoltrata dall'Organo Amministrativo, e comunque prima che si riunisca l'Assemblea atta a deliberare l'aumento di capitale consortile, a versare la quota consortile ed una eventuale quota d'ammissione nella misura determinata all'inizio di ogni esercizio consorziale da parte del Organo Amministrativo in relazione al patrimonio del consorzio.

7. La quota d'ammissione è imputata a riserva straordinaria, se proviene da cessione di quote ed a riserva sovrapprezzo quote se proviene da aumento di capitale consortile.

TITOLO II - Fondo Consortile - Quote - Contributi

Articolo 8 - Fondo Consortile

1. L'ammontare del Fondo consortile è di Euro 56.708,00.

2. In caso di decisione d'aumento del Fondo consortile mediante nuovi contributi dei consorziati o con beni acquistati con detti contributi esso viene attribuito ai consorziati in proporzione della partecipazione posseduta alla data in cui l'aumento è effettuato.

3. L'ammontare del Fondo consortile potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, di crediti o mediante qualsiasi altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

Articolo 9 - Quote

1. Il consorzio non riconosce che un solo titolare per ciascuna quota.

2. Il Fondo Consortile è suddiviso in quote ai sensi di legge.

3. Le quote e i relativi diritti d'opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcuna forma a garanzia.

4. Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra

vivi secondo le disposizioni seguenti:

4.1 Qualora un consorziato intenda trasferire per atto tra vivi in tutto o in parte la propria quota di partecipazione al Fondo consortile dovrà previamente a mezzo di lettera raccomandata A. R. offrirla in prelazione a tutti gli altri consorziati, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto, il prezzo e le altre eventuali condizioni pattuite per l'acquisto.

4.2 Con il termine "trasferire" di cui al precedente comma s'intende qualsiasi negozio in forza del quale si consegua in via diretta o indiretta il risultato del trasferimento a terzi della proprietà o di altri diritti reali sulle quote.

4.3 I consorziati che intendono esercitare il diritto di prelazione debbono, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, darne comunicazione mediante lettera raccomandata A. R. indirizzata all'offerente e per conoscenza agli altri consorziati. In tale lettera dovrà essere manifestata incondizionatamente la volontà di acquistare la quota offerta in vendita al prezzo proposto.

4.4 Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più consorziati, la quota offerta in vendita verrà at-

tribuita ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al Fondo consortile.

4.5 Se alcuni consorziati rinunciano al diritto di prelazione questo si accresce a favore degli altri consorziati in proporzione delle loro partecipazioni. Qualora nessun consorziato eserciti il diritto di prelazione, il trasferimento delle quote sarà sottoposto al gradimento dei consorziati ai sensi dell'art. 9 del presente statuto.

4.6 Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti del consorzio e dei consorziati e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e della quota acquisita in violazione.

4.7 Qualora nessun consorziato eserciti il diritto di prelazione di cui ai precedenti comma, per l'alienazione della partecipazione, tranne nei casi in cui la volontà di alienare riguardi la quota di partecipazione delle Università (ovvero di tutti i consorziati pubblici), è richiesto il gradimento dei consorziati.

4.8 Pertanto il consorziato che intenda alienare, a titolo oneroso o gratuito, in tutto o in parte la propria quota (o i propri diritti di opzione) dovrà

comunicare, con lettera raccomandata inviata al consorzio, la proposta di alienazione contenente le indicazioni di cui al precedente punto 4.1;

4.9 L'organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione dei consorziati in merito alla pronuncia di gradimento.

4.10 I consorziati decidono con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti; nel calcolo della maggioranza non è computata, né al numeratore né al denominatore, la partecipazione per la quale è richiesto il gradimento.

4.11 L'organo amministrativo dovrà comunicare al consorziato, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal libro consorziati, la decisione sul gradimento. Qualora entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al consorziato richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende rifiutato

Articolo 10 - Contributi

1. L'Organo Amministrativo, per il perseguimento delle finalità consortili e ai fini della copertura dei costi di gestione, fatto salvo quanto stabilito in proposito dall'art. 6, comma 1, stabilisce annualmente la misura percentuale da trattenere ai

consorzianti in rapporto alle entrate derivanti da finanziamenti e contratti attivi.

Tale misura percentuale è approvata dall'assemblea dei consorzianti, che delibera con maggioranza semplice. Il singolo consorziato è tenuto a rimborsare al consorzio le spese da questo sostenute per l'esecuzione di specifiche prestazioni da lui richieste e di cui abbia individualmente beneficiato.

TITOLO III - Decisioni e obblighi dei consorzianti

Articolo 11 - Competenze dei consorzianti e modalità di decisione

1. Oltre che sulle materie loro riservate dalla legge, sono riservate alla competenza dei consorzianti:

- a) *l'approvazione del bilancio di previsione* predisposto dall'Organo Amministrativo unitamente al piano annuale d'attività;
- b) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- c) l'acquisto e la vendita di partecipazioni;

2. Le decisioni dei consorzianti sono adottate mediante deliberazioni assembleari.

3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche di statuto, la proroga o lo scioglimento del consorzio e l'approvazione del bilancio di previsione sono adottate con maggioranza di almeno i due terzi del Fondo consortile.

Articolo 12 - Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo ai sensi di legge presso la sede consortile, salvo che l'organo amministrativo non decida diversamente. In ogni caso il luogo di convocazione deve essere situato in territorio nazionale.

2. La convocazione dell'Assemblea è fatta dal Presidente dell'Organo Amministrativo mediante telegramma, telefax o posta elettronica e reca, oltre al luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza, l'ordine del giorno. Essa è inviata almeno otto giorni prima della data stabilita; nei casi d'urgenza, da sottoporsi a ratifica dell'Assemblea, la convocazione può avvenire mediante comunicazione effettuata con le medesime modalità da inviarsi entro i tre giorni precedenti.

3. Non esaurendosi nella seduta la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dell'Assemblea può rimetterne la continuazione al primo giorno successivo non festivo.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà dell'ammontare del Fondo consortile. L'Assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita

qualunque sia la parte di fondo consortile rappresentata.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione delibera con il voto di tanti consorziati che rappresentano la metà più uno del capitale consortile presente, escludendo dal computo gli astenuti; in seconda, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, escludendo dal computo gli astenuti. L'Assemblea straordinaria si costituisce e delibera validamente con la presenza ed il voto favorevole del 51% del fondo consortile.

5. Le deliberazioni dell'Assemblea si prendono in modo palese.

6.L'Assemblea nomina l'organo di controllo o un revisore.

7.L'Assemblea è convocata almeno due volte l'anno:

- entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero entro centottanta giorni nelle ipotesi di legge, per l'approvazione del bilancio;
- almeno trenta giorni prima della chiusura dell'esercizio per l'approvazione del conto di previsione dell'esercizio successivo.

Articolo 13 - Intervento e rappresentanza in Assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i con-

sorziati che risultino iscritti nel libro consorziati almeno cinque giorni prima della data di spedizione della convocazione.

2. Il consorziato può farsi rappresentare anche da altro consorziato avente diritto al voto, purché non sia amministratore o revisore, mediante delega scritta.

Articolo 14 - Presidente, segretario e verbali delle adunanze assembleari

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo Amministrativo, in caso d'assenza o impedimento di questi, dal componente dell'Organo Amministrativo più anziano. In mancanza, l'Assemblea nomina fra i partecipanti il presidente della seduta.

2. S'intende componente dell'Organo Amministrativo più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente dell'Organo Amministrativo; in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

3. Il presidente nomina il segretario e, quando occorre, due o più scrutatori, anche fra non consorziati.

4. Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritiene opportuno, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente; in tal caso, non è necessaria la nomina del segretario.

5. Il presidente dell'Assemblea esercita i poteri conferitigli dalla legge.

6. I verbali delle adunanze assembleari sono riportati nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni e sono sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio.

7. Le copie e gli estratti del verbale restano accertati come conformi all'originale, con firma del Presidente dell'Organo Amministrativo.

TITOLO IV - Amministrazione del consorzio e controlli

Art. 15 Amministratori; durata in carica; revoca; cessazione

Il consorzio può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei consorziati in sede di nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da due o più Amministratori con poteri congiunti o disgiunti o da esercitarsi a maggioranza;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri secondo il numero determinato dai consorziati al momento della nomina.

Per organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione o l'insieme degli Amministratori cui è affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli

Amministratori possono essere anche non consorziati e rimangono in carica per il periodo stabilito dalla decisione dei consorziati che li nomina. Gli Amministratori non possono essere nominati a tempo indeterminato, durano in carica massimo tre anni e possono in ogni caso essere revocati senza alcun diritto ad eventuali risarcimenti. Gli Amministratori sono rieleggibili. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio; con decisione dei consorziati si potrà loro assegnare anche una indennità annua, determinata in misura fissa o in percentuale agli utili conseguiti dal consorzio nonchè attribuire un trattamento di fine mandato.

Nel caso di amministrazione affidata ad un Amministratore Unico (sia per facoltà che per obblighi di legge) dovrà essere prevista la nomina di un direttore generale il quale sarà designato dai consorziati privati se l'Amministratore Unico è designato dai consorziati pubblici; nel caso di Consiglio di Amministrazione questo è composto da tre (ovvero 5) Consiglieri di cui 1 (ovvero 2) designato dai consorziati privati; in caso di amministrazione affidata a due o più amministratori con poteri congiunti/disgiunti nel numero massimo di tre, deve essere

sempre garantita la designazione di almeno un Amministratore da parte dei consorziati privati.

ART.16 - Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione e la gestione sia ordinaria che straordinaria del consorzio nel rispetto dei limiti di legge.

Gli amministratori devono essere espressioni dei consorziati.

Nel caso di nomina di più Amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza; ovvero ancora, alcuni poteri possono essere attribuiti in via congiunta ed altri in via disgiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, i poteri di ordinaria amministrazione si intendono attribuiti agli Amministratori disgiuntamente, mentre quelli di straordinaria amministrazione, intesa come:

- la compravendita, la permuta, il conferimento in consorzio, anche costituendo, di beni immobili di proprietà;
- l'assunzione di partecipazioni in altre imprese;

- l'accensione di mutui passivi con costituzione di pegno ed ipoteca;

- il rilascio di ogni tipo di garanzia, anche reale, sui beni consorziali anche in favore di terzi, compresi enti pubblici e privati ed istituti di credito;

- la nomina di institori, o, comunque, il rilascio di procure generali;

si intendono attribuiti agli stessi congiuntamente.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i consorziati. Ciascuno degli amministratori, in caso di organo pluripersonale, anche senza previa formale delibera assembleare, può nominare direttori tecnici, direttori in genere, procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e i limiti e stabilendone i compiti e il compenso; analogo potere compete al Consiglio di Amministrazione ed agli amministratori delegati.

ART.17 - Consiglio di Amministrazione

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi

componenti ovvero ad uno o più dei suoi componenti anche disgiuntamente; in questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'art. 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2475 c.c., quinto comma. Qualora non vi abbiano provveduto i consorziati al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto di seguito previsto, possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascuna amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori. Il procedimento deve concludersi entro sette giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della

maggioranza degli amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori la relativa documentazione è conservata dal consorzio.

ART.18 - Adunanze del Consiglio di Amministrazione

In caso di richiesta di due amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano le materie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2475 del codice civile il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale. In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si raduna presso la sede consortile o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Eu-

ropea. Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'Organo di Controllo se nominato. Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto della maggioranza dei suoi membri in

carica. Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consorzio non può assumere obbligazioni in nome e/o per conto delle università Consorziato; né può rappresentarle; le università non potranno assumere a proprio carico obbligazioni del consorzio, né degli altri consorziati e, pertanto, non rispondono verso terzi per tali obbligazioni. E' esclusa ogni garanzia delle università su eventuali prestiti contratti dal consorzio.

ART.19 - Rappresentanza

La rappresentanza del consorzio di fronte ai terzi e in giudizio, spetta all'Amministratore Unico nonché ai coamministratori in forma congiunta o disgiunta secondo i poteri loro attribuiti in sede di nomina.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza del consorzio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai singoli consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega. La rappresentanza spetta inoltre a quelle persone designate dallo stesso organo amministrativo, nell'ambito dei poteri loro attribuiti con procura e con le modalità di firma da determinarsi all'atto di nomina.

ART.20 - Organo di controllo

I consorziati possono nominare l'organo di controllo, determinandone le relative competenze o ~~di~~ un Revisore; l'organo di controllo può essere costituito da un Collegio, composto di tre membri effettivi e due supplenti, ovvero da un Sindaco unico.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dall'art.2477 C.C. e in tal caso dovranno essere rispettate le disposizioni in tema di consorzi. I membri del Collegio Sindacale, il Sindaco o il Revisore restano in carica fino alla data dell'Assemblea che approva il bilancio del terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono rieleggibili.

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli art. 2403 e 2403-bis ed esercita il controllo contabile sul consorzio. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile.

TITOLO V - Bilancio, utili e conto di previsione

Articolo 21 - Esercizio consortile

1.L'esercizio consortile si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

2.Alla fine dell'esercizio l'organo amministrativo redige il bilancio a norma di legge.

3.Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio

redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Articolo 22 - Ripartizione degli utili

1. Il consorzio non ha scopo di lucro e persegue l'equilibrio di bilancio e pertanto non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai consorziati.

2. L'eventuale utile netto ed eventuali avanzi di gestione saranno interamente reinvestiti nell'attività di ricerca e nella diffusione dei risultati.

Articolo 23 - Bilancio di previsione e piano d'attività

1. Il Consiglio d'amministrazione redige annualmente il bilancio di previsione per l'esercizio successivo unitamente al relativo piano annuale d'attività ad esso allegato, su proposta dell'Amministratore delegato.

2. Il bilancio di previsione evidenzia in particolare il contributo annuale dei consorziati necessario alla copertura dei costi di gestione nel rispetto dell'art.6.

3. Il piano d'attività evidenzia in particolare l'attribuzione ai consorziati delle attività di ricerca, sviluppo e formazione e ne regola gli aspetti finan-

ziari.

4. Il bilancio di previsione e l'allegato piano annuale d'attività deve essere approvato dall'assemblea dei consorziati.

TITOLO VI - Attività e personale

Articolo 24 - Personale

1. L'assunzione del personale dipendente è di competenza dell'organo amministrativo.

All'uopo l'organo amministrativo redigerà apposito regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati.

Articolo 25 - Attività

Per lo svolgimento delle proprie attività il consorzio può avvalersi delle strutture e del personale dei propri consorziati e può pertanto esporre in rendicontazione i costi da essi direttamente sostenuti.

Articolo 26 - Recesso

1. I consorziati hanno il diritto di recedere dal consorzio. La dichiarazione di recesso dovrà essere indirizzata con lettera raccomandata all'Organo Amministrativo, con un termine di preavviso di almeno sei mesi.

2. Il consorzio recedente è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti

del consorzio fino alla data del recesso.

3. I consorziati receduti non hanno diritto al rimborso della propria quota che si accresce proporzionalmente a quella degli altri.

Articolo 27 - Esclusione

1. L'esclusione di un consorziato può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto.

2. Sono inoltre esclusi i consorziati che vengano dichiarati falliti o sottoposti a procedure concorsuali.

3. Sono altresì esclusi i consorziati che non rispettino i parametri di affidabilità economico-finanziaria richiesti dalla normativa di riferimento per la presentazione di progetti a valere su strumenti di finanziamento regionali, nazionali e comunitari e/o che rifiutino di firmare la documentazione necessaria per la presentazione degli stessi progetti.

4. L'esclusione è deliberata dall'Organo Amministrativo.

5. L'escluso non ha diritto ad alcun rimborso, indennizzo o restituzione di qualsiasi natura.

6. La quota associativa del consorzio escluso è attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente

alle loro quote.”

Articolo 28 - Liquidazione

1. Per la liquidazione del consorzio si applicano le norme di legge.

Articolo 29 - Patti paraconsortili

E' espressamente prevista la possibilità di poter sottoscrivere appositi patti paraconsortili a salvaguardia delle Università al fine di limitare il concorso degli Atenei alla sola quota di partecipazione, qualora gli stessi non ritenessero istituzionalmente praticabile una variazione della loro quota di partecipazione, in occasione di aumento del fondo consortile anche a seguito di un ripianamento di perdite.

Articolo 30 - Assunzione di obblighi da parte del consorzio

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, il consorzio assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti del consorzio commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri. L'assunzione del debito vale esclusivamente nei casi in cui la violazione sia

stata commessa senza dolo ed è in ogni caso esclusa qualora la violazione sia la diretta conseguenza di un atto volontariamente commesso in danno del consorzio.

Articolo 31 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alla disciplina riguardante le società a responsabilità limitata e alle altre norme di legge; nel caso di sopraggiunta normativa specifica di settore riguardante i consorziati pubblici, dovrà sempre farsi rinvio ai diritti ed agli obblighi contenuti nella medesima anche qualora tali diritti ed obblighi non siano contenuti nella disciplina delle società a responsabilità limitata, ovvero delle società per azioni ove applicabile, di cui al codice civile.

F.ti: Crisci Gino Mirocle - Maria Gisonna notaio col sigillo.

La presente copia è conforme al suo originale
e viene rilasciata per gli usi consentiti dalla
legge in esenzione di bollo.

Rende, lì _____